

Ill-mo Sig.

Geom. CARLO CAFAGGI

Resp. Proc. Tramvia su gomma  
SETTORE RICOSTRUZIONE

**COMUNE DI L'AQUILA**

L'Aquila 7/10/2013

Riscontro la Sua del 3/10/2013 e, prendendo atto dei riferimenti ivi citati a) deliberazione della Giunta Comunale n.260 del 24/5/2010 attinente la "possibilità di coinvolgere soggetti dotati di professionalità nelle attività in carico al Responsabile Unico del Procedimento", al fine di assumere le decisioni per la definitiva soluzione del problema costituito dai lavori per la realizzazione della metropolitana di superficie; b) il conseguente atto dirigenziale n.693 del 16/7/2013 - assunto dal Dirigente del Settore Ricostruzione Pubblica, ing. Mario Di Gregorio - con il quale si provvede ad affidare alla mia persona l'incarico di "Supporto al RUP", appare doveroso comunicarle, anche al fine di informare gli organi competenti, che di tali provvedimenti lo scrivente non è mai stato posto al corrente.

Val la pena ricordare che, contattato dal Sig.Sindaco lo scorso anno, provvidi ad un accurato studio dell'incartamento relativo alla vertenza in riferimento, pervenendo a conclusioni che riferii verbalmente al sig. Segretario Generale, presente la S.V e l' ing. Di Gregorio, sunteggiando le stesse in un informale appunto.

Dopo un certo tempo fui convocato per una riunione, presente l'avvocato de' Nardis e si convenne di studiare approfonditamente il problema, anche da un punto di vista tecnico, prima di poter iniziare ogni trattativa con il citato sig. Iannini al fine di chiudere la controversia.

Ebbi, in detta sede, a sconsigliare di procedere alla rimozione delle strutture realizzate prima della definizione dell'accordo.

Privo di ogni notizia in ordine a successive decisioni ed avendo personalmente constatato che le apparecchiature insistenti su via Corrado IV erano state parzialmente rimosse, ho ritenuto e ritengo che l'Amministrazione abbia risolto il problema, ancorchè difformemente dalla mia opinione, per cui le problematiche sono totalmente mutate con prospettive difformi dai presupposti sussistenti al momento del mio coinvolgimento. ponendomi di fronte a tematiche che giudico di una complessità superiore alle mie competenze.

La S.V. vorrà, di conseguenza, interpellare o farsi assistere da un giurista di provata esperienza in materia che potrà consigliarla ad assumere decisioni di rilevante peso per l'Amministrazione alla quale Ella fa capo.

Ringrazio per la fiducia accordatami

Gianlorenzo Piccioli

## SUGGERIMENTI

Dall'incartamento sottoposto alla mia attenzione emergono alcuni punti fermi che, a mio avviso, non possono né essere ignorati, né, tanto meno, posti in discussione.

Si tratta: a) dalla sentenza della Corte di Giustizia, b) dalla sentenza definitiva del Consiglio di Stato, c) dalla sentenza del Tribunale di L'Aquila che, seppure gravata di appello, ha, pur tuttavia un suo significato, d) il ricorso proposto innanzi il Tar di L'Aquila, distinto dal n. 118/2009 e tutt'ora pendente, avverso la delibera di giunta del 7/1/2009 con la quale è stato deliberato l'annullamento dell'atto con il quale si è disposto l'affidamento dei lavori.

Dalla lettura degli atti ed a prescindere dall'accertamento di eventuali responsabilità, secondo quanto emerge con estrema chiarezza dalla richiamata sentenza della Corte Europea, appaiono proponibili i seguenti suggerimenti, prima di poter assumere conclusioni definitive da sottoporre all'attenzione degli organi competenti.

- A) Ricostruzione puntuale e quanto più possibile dettagliata delle spese fino a questo momento sostenute sotto forma di consulenze tecniche, bandi di gara, redazione progetti, anticipazioni di denaro per i lavori già realizzati, eventuali indennizzi corrisposti per espropri, ecc.
- B) Analoga ricostruzione degli esborsi effettuati a titolo di anticipazioni
- C) Somme eventualmente dovute, a qualsiasi titolo, per interessi o, a titolo risarcitorio, se ipotizzati in qualsiasi accordo giuridicamente valido.
- D) Determinazione precisa della somma disponibile al momento di affidamento delle opere e quella attualmente da versare.

Ritengo, poi, indispensabile che i tecnici comunali, sulla base della propria competenza e di quella acquisita, predispongano una integrazione progettuale con conseguente predeterminazione, almeno approssimativa, del costo complessivo, relativo alla previsione di spesa necessaria per un ipotetico completamento dell'opera, esaminando le possibili varianti rese necessarie ad un migliore sfruttamento della tramvia, alla luce dei divieti posti dalla sentenza del Consiglio di Stato.

Questo suggerimento trae origine dalla necessità di prevenire osservazioni circa un calcolo di convenienza tra l'abbandono totale di quanto realizzato con una perdita definitiva di danaro che seppure non quantificabile in questa sede, deve supporre certamente rilevante.

Ove le strutture comunali, politiche e tecniche condividessero quanto sopra esposto, sarà necessario richiedere un parere, motivato e scritto, ai competenti organi governativi e ciò alla luce della comunicazione del 27/11/2008 diretta all'Ambasciatore Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione Europea Ferdinando Nelli Feroci - il Direttore Generale del Dipartimento Interno e Servizi della Commissione Europea lettera che, dopo aver fatto riferimento alle violazioni riscontrate nella procedura adottata per la scelta della ditta costruttrice della tramvia, così conclude: "Al riguardo, mi permetto di ricordare che, ai sensi dell'art. 228 del trattato CE, quando la Corte di Giustizia riconosce che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi che ad esso incombono in virtù del trattato medesimo, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia comporta."

Coloro che dovranno decidere in merito alla vicenda non potranno non tenere presente, in considerazione della possibile ed anzi probabile attribuzione di responsabilità contabili o di altro genere, un dato di fatto incontestabile: l'abbandono delle opere, anche volendo considerare il valore

costituito dalla acquisizione delle strutture o beni mobili disponibili - non può essere dimenticato che a pag. 18 della convenzione tra Comune ed impresa le opere immobiliari e gli impianti tecnologici realizzati sono acquisiti immediatamente ed automaticamente al concedente per accessione - una transazione carente di più che convincente giustificazione, comporterebbe un danno per l'ente di entità non trascurabile con significativo depauperamento del patrimonio comunale, ricadente irrimediabilmente sulle spalle dei cittadini.